CAMERA DEI DEPUTATI N. 3687-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1962 (*Stampato n. 1672*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPALLINO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GIARDINA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1962

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e dell'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione e l'Accordo sottoposti al nostro esame tendono a normalizzare le relazioni fra l'Italia e la Jugoslavia nel settore del traffico ferroviario di frontiera, regolato sinora dall'Accordo concluso il 10 novembre 1948 tra le ferrovie jugoslave e le ferrovie del Territorio libero di Trieste.

Dei due strumenti, la Convenzione – siglata a Roma il 5 ottobre 1959, a seguito di apposita conferenza tenutasi l'anno prima a Firenze – disciplina il servizio ferroviario dei viaggiatori, bagagli, colli espresso, merci varie ed effetti postali sui tronchi di linea di confine; fissa le stazioni di frontiera e quelle di trasmissione; regola le funzioni dei rappresentanti ed agenti, e operazioni doganali, tariffarie, valutarie, postali, di polizia, nonché quelle relative al controllo veterinario e fitosanitario; dispone per i diversi casi di responsabilità ove si verifichino danni materiali ed in vite umane a seguito di sinistri od avarie, danni alle case di proprietà delle due amministrazioni ferroviarie, danni agli effetti postali e, infine, incidenti sul lavoro subiti dagli agenti ferroviari e non ferroviari, adibiti al traffico internazionale durante lo svolgimento del loro servizio.

L'Accordo – stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le ferrovie italiane dello Stato e le ferrovie jugoslave – trae origine dalle disposizioni finali (articolo 16, 2) della anzidetta Convenzione tra i due Governi e disciplina, nel dettaglio, l'esecuzione del servizio ferroviario di frontiera sui tronchi di linea di confine e nelle stazioni di trasmissione.

In breve, gli strumenti in questione riguardano il regolamento tecnico del traffico ferroviario di frontiera fra i due Stati e riproducono nell'insieme, disposizioni consuete in casi analoghi.

E poiché l'entrata in vigore delle nuove norme migliorerà il servizio recando un evidente beneficio ai due Paesi, vi si propone – onorevoli colleghi – di approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.